

Il presente è affisso all'atto reg.to
il 27/1/2026 al n. 26 Serie 3

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

Emilia-Catola
Funzionario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " SCUOLA TEATRO JUNIOR ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione culturale denominata "SCUOLA TEATRO JUNIOR ETS" (o "SCUOLA TEATRO JUNIOR Ente del Terzo Settore").

L'uso della denominazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è obbligatorio nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Legnano (MI), Via Nazario Sauro 103E.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera svolgendo in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente e dai decreti ministeriali attuativi.

Ai fini dello svolgimento delle Aig individuate nei precedenti comma, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

Organizzazione, produzione, esecuzione di programmi teatrali, musicali e di spettacolo in genere, da diffondere a fine di promuovere la cultura teatrale e artistica, svolgendo attività formativa ed informativa, culturale e comunque di interesse pubblico in Italia e all'estero;

- Attività di educazione alla teatralità nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Messa in scena, realizzazione, distribuzione ed organizzazione di spettacoli teatrali, televisivi, radiofonici, cinematografici, di prosa musicale, sia in proprio che per conto terzi, affidandone eventualmente l'esecuzione a terzi o in coproduzione;
- Promozione della cultura nei giovani attraverso la diffusione del teatro e della cultura in genere;
- Valorizzazione delle forze dello spettacolo (tutte le persone impegnate nel campo artistico dello spettacolo) allo scopo di realizzare manifestazioni teatrali, rassegne, festival, premi letterari, corsi di formazione e perfezionamento, scuole di recitazione, avvalendosi di mezzi di comunicazione e diffusione dello spettacolo;
- Svolgimento rappresentazioni in cinema, teatri e altri luoghi.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

X

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 4 – SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Ente e si impegnano a realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 – AMMISSIONE E CATEGORIE DI SOCI

I soci si dividono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono successivamente;
- Soci Sostenitori: coloro che sostengono l'associazione con contributi straordinari.

La suddivisione in categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Per aderire occorre presentare domanda scritta alla segreteria dell'associazione, contenente la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la misura della quota associativa. La quota o il contributo associativo è non trasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabile.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati a:

- a) Versare la quota associativa annuale nei termini fissati;
- b) Osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- c) Partecipare alla vita associativa e contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota hanno diritto



✓



- a) Partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) Essere eletti alle cariche sociali;
- c) Esaminare i libri sociali. In particolare, i soci hanno diritto di prendere visione del libro soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà la visione presso la sede sociale entro tempi ragionevoli.

ART. 10 – SOCI VOLONTARI

I soci ordinari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro dei soci volontari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di Controllo (nominato solo qualora obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 117/2017).

ART. 12 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. È ammessa la delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi

ART. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea:

- Nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio, e quando previsto, il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

Y

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente e:

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

ART. 14 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati anche tramite mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri (da un minimo di 3 a un massimo di 11). Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di



comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 17 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

ART. 18 – L'ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

X

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, eredità e dai proventi delle attività svolte.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero nella forma di rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la definitiva approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

X *Luigi Barbera*